



COMUNE DI CRESPIA LORENZANA

Provincia di Pisa

Piazza C.Battisti, 22 - C.A.P. 56040 – CF 90054240503 - p.IVA 02117780508 - Tel. 050/634711 - Fax 050/634740
www.comune.crespinalorenzana.pi.it

ORDINANZA DEL SINDACO

n. 10 del 17.04.2020

=====

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE - MISURE CONTENITIVE DEL CONTAGIO COVID-19 – OBBLIGO DI IMPORTI MINIMI DI ACQUISTO PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI.

=====

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23.02.2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02.03.2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: *"A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"*;

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 08.03.2020, avente ad oggetto: *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Dato atto che nel DPCM 08.03.2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, avente ad oggetto: *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

Richiamato in particolare, l'articolo 1, n. 1), del DPCM da ultimo citato ove si dispone che: *"Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro."*

Rilevato che questo ente con il contributo della farmacia comunale nonché con la collaborazione delle associazioni di volontariato ha provveduto alla distribuzione a tutta la popolazione residente di mascherine di tipo TNT riutilizzabili a seguito di sanitizzazione;

Considerato che, anche sulla base di segnalazioni pervenute, risulta che vari fruitori di esercizi commerciali, si rechino con cadenza giornaliera presso attività commerciali al fine dell'acquisto di generi alimentari o beni di prima necessità;

Valutato che tutte le disposizioni normative nazionali e regionali fin'ora introdotte e poste a contrasto del contagio da COVID-19 hanno il fine della limitazione, per specifici ed essenziali motivi, della mobilità all'esterno del contesto abitativo delle persone teso prioritariamente al distanziamento sociale;

Ritenuto che il frequente accesso presso le attività commerciali delle persone con i possibili contatti da esso derivanti, anche se effettuato per le motivazioni ammesse dalla normativa vigente, vanifichino in parte tutte le disposizioni di contenimento della pandemia attuate e vigenti;

Considerata pertanto la necessità di introdurre delle condizioni minime tese alla razionalizzazione degli accessi agli esercizi commerciali da parte dei cittadini, i quali in tali occasioni provvedano così all'acquisto di scorte di prodotti che consentano così la riduzione del numero di accessi presso le attività commerciali;

Ritenuto di stabilire un parametro basato sul valore minimo di acquisto o numero minimo di beni da acquistare per l'accesso all'esercizio commerciale;

Dato atto che i valori o beni acquistati potrà essere accertato dall'organo di polizia sia con controllo diretto che anche in tempi successivi sulla base delle ricevute fiscali emesse dall'esercizio commerciale;

Ritenuto altresì che l'obbligatorietà di tale azione debba coinvolgere sia il cittadino acquirente che l'esercizio commerciale imponendo ricadendo su entrambi l'obbligo del rispetto di quanto stabilito;

Valutata pertanto l'opportunità di emettere specifico atto ordinativo a tutela della salute pubblica in ordine a quanto rappresentato;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;

V I S T I

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- L'art. 50 comma 5, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il D.L. 23.02.2020, n. 6 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Il DPCM del 1 marzo 2020;
- Il DPCM del 4 marzo 2020;
- Il DPCM dell'8 marzo 2020;
- Il DPCM del 9 marzo 2020;
- Il DPCM dell'11 marzo 2020;
- La sentenza del Consiglio di Stato, sez.III del 30.03.2020 n.1553;
- La sentenza TAR Sardegna, sez.I del 07.04.2020 n.122

I N V I T A

gli esercenti a sensibilizzare la propria clientela sulla necessità di ridurre al minimo il numero degli accessi nell'esercizio commerciale, che non possono essere quotidiani, al fine di ridurre il rischio di contagio. A tal fine la presente ordinanza pone dei limiti minimi di spesa, pertanto si

O R D I N A

dalla data odierna e fino al termine di validità del DPCM 11.03.2020

per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, la seguente disposizione:

1. L'accesso agli esercizi commerciali presenti sul territorio è consentito esclusivamente per l'acquisto di prodotti per una spesa complessiva pari o superiore ai seguenti importi:
 - a) Euro 5,00 per acquisto di generi alimentari presso panifici;
 - b) Euro 20,00 per acquisto presso esercizi di vicinato di generi alimentari, comprese macellerie. Tale limite minimo si applica anche nel caso di acquisto di pane;
 - c) Euro 50,00 per acquisto di prodotti presso medie strutture di vendita (supermercati);
2. Presso i rivenditori di tabacchi è vietata la vendita di una quantità minore di n.3 pacchetti di sigarette (da 20). Non si pongono limiti per i valori bollati, né per l'acquisto presso distributori automatici. Resta vietata la vendita di lotterie istantanee tipo "Gratta&Vinci";
3. Presso le farmacie è consentita la vendita di prodotti che non siano farmaci o parafarmaci (es. cosmetica, giocattoli...) solo se abbinati alla vendita di farmaci o parafarmaci, per i quali non si applica alcun limite minimo di spesa;
4. E' ammessa deroga a quanto stabilito ai punti 1 e 2 in caso di comprovata necessità, previa comunicazione tramite posta elettronica al Servizio di Polizia Municipale (polizia.municipale@comune.crespinalorenzana.pi.it) in cui sia indicato il nominativo del soggetto, la motivazione dell'acquisto, data e ora;
5. E' fatto obbligo di rispetto dei contenuti della presente ordinanza sia ai fruitori delle attività commerciali aperte al pubblico sia ai titolari degli esercizi commerciali

RENDE NOTO CHE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 c.p. "inosservanza provvedimenti dell'Autorità oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 267/2000.

DÀ ATTO CHE

La presente ordinanza:

- è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Pisa con nota prot.**2020/00004060**;
- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e attraverso il sito internet dell'ente.

Il servizio di Polizia Municipale e tutte le forze di Polizia sono incaricate della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro trenta giorni, ricorso al Prefetto della provincia di Pisa, entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

II SINDACO



D'ADDONA
THOMAS
COMUNE DI
CRESPINA
LORENZANA /
02117780508
17.04.2020
10:52:39 UTC